UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore: Prof. Andrea Porcheddu

Prot. ***260842*** Del ***23/09/2026***

Disposizione Direttoriale N. ***743/2026*** Del 23/09/2026

Bando IR_DSCG_5_2026

Codice selezione IR_DSCG_5_2026

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCA DELLA DURATA DI 24 MESI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 240/2010

GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: 03/CHEM-05 – Chimica organica

AREA SCIENTIFICA: Scienze chimiche

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: CHEM-05/A

TUTOR/RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Andrea Porcheddu

PUBBLICATO NEL SITO DI ATENEO IN DATA: 23/09/2026

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 13/10/2026

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia universitaria;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personale", così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.lgs. 7.03.2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema Universitario" e in particolare l'articolo 22 ter "Incarichi di ricerca";

VISTO il Decreto-legge 7 giugno 2025, n. 45, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, con efficacia a decorrere dal 7 giugno 2025;

VISTO il Decreto MUR n. 592 del 06/08/2025 (Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240);

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. n. 88 del 24.04.2022 D.R. n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. n. 88 del 24.04.2022;

TENUTO CONTO che la procedura disciplinata dal presente avviso è in linea con le politiche del processo "Human Resources Excellence in Research" di Ateneo per l'implementazione dei principi della carta europea dei ricercatori, al fine di promuovere un ambiente di ricerca attrattivo in particolare per figure di ricercatore junior (R1- First Stage Researcher), mediante una valutazione comparativa dei candidati, in linea con gli standard relativi al reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito - OTM-R;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per il conferimento di Incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della L. 240/2010, (D.R. n. 848 del 10/10/2025 pubblicato in data 14.10.2025);

VISTO il progetto EYA – RETI_INT_ENERGIA-8, codice R1_RICRAS_WP_CTC_2026_EYA_PILO, finanziato nell'ambito del Programma PR FESR Sardegna 2021–2027, Azione 1.1.2, CUP G49J26000320004;

VISTA la richiesta del Prof. Andrea Porcheddu tesa all'attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, della durata di 24 mesi, nell'ambito del sopraindicato progetto;

PRESO ATTO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, con delibera n. 230 del 23.07.2026, ha approvato la richiesta presentata dal Prof. Andrea Porcheddu, specificando gli elementi essenziali della procedura selettiva e stabilendo la retribuzione congrua per l'incarico nel rispetto del Decreto ministeriale n. 592 del 06/08/2025;

ACCERTATA la copertura economica dell'importo di euro 55.600,00, corrispondente al costo lordo amministrazione della presente selezione, con imputazione:

UA.00.15 – Budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Codice progetto: R1_RICRAS_WP_CTC_2026_EYA_PILO

Voce Co.An: A.06.01.04.02.01.01

Codice CUP: G49J26000320004

D I S P O N E

ART. 1

(Attivazione della selezione e oggetto della ricerca)

Presso questa Università è indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio, indicata nella seguente tabella, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, mediante stipula di un contratto ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30.12.2010, n. 240 e del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca:

N. PROGRESSIVO SELEZIONE	N POSTI	Codice selezione	GSD	SSD
1	1	IR_DSCG_5_2026	03/CHEM-05	CHEM-05/A

Nella scheda allegata al presente bando, quale parte integrante dello stesso, sono contenute le seguenti informazioni (la scheda può essere visualizzata cliccando sul codice della selezione indicato nella suddetta tabella):

a) Numero posti;
b) Struttura in cui viene svolta l'attività;
c) Area Scientifica;
d) Gruppo Scientifico-disciplinare (GSD);
e) Settore scientifico-disciplinare;
f) Responsabile scientifico/Tutor;
g) Durata dell'incarico/incarichi;
h) Presunta data di avvio dell'incarico;
i) Titolo della ricerca;
j) Programma di ricerca e specifiche funzioni richieste al vincitore della selezione;
k) Estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
l) Retribuzione lorda annua (al netto degli oneri a carico amministrazione);
m) CUP;
n) Requisito di partecipazione;
o) Criteri valutativi dei titoli;
p) Lingua straniera da valutare in sede di colloquio;

ART. 2

(Requisiti per l'accesso, incompatibilità)

La partecipazione alla selezione di cui all'art.1 è riservata, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza, ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea Magistrale in Chimica, Chimica organica, Ingegneria chimica, Scienza dei materiali o discipline affini, con votazione non inferiore a 100/110, conseguita da non più di sei anni alla data di pubblicazione del bando, unitamente a un curriculum idoneo all'assistenza allo

svolgimento di attività di ricerca o innovazione. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, l'equivalenza verrà valutata dalla Commissione giudicatrice unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione. A tal fine il candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione.

Saranno esclusi dalla selezione coloro che, oltre al mancato possesso dei titoli suindicati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, si trovino in una delle seguenti situazioni soggettive:

-abbiano conseguito il titolo di laurea richiesto per l'accesso da più di 6 anni, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

-risultino dipendenti pubblici di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione;

-abbiano fruito di contratti da ricercatore ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010;

-siano parenti e affini, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente alla struttura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18, comma 1, lett. b e c, legge 240/2010);

-siano stati titolari di rapporti instaurati ed eventualmente rinnovati con l'Ateneo di Cagliari, o con altri Atenei o istituzioni diverse, ai sensi dell'art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 della L. 240/2010, che sommati alla durata dell'incarico di cui al presente bando, supereranno gli undici anni, anche non continuativi;

-abbiano fruito di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 presso l'Università di Cagliari o altre università italiane, statali, non statali o telematiche, o presso gli enti di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata

prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

-coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

-coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.

L'incarico di ricerca non è compatibile con:

a) i contratti di ricerca di cui all'articolo 22, gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare;
b) le borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
c) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
d) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
e) la titolarità degli assegni di ricerca, o di altri incarichi di ricerca, non ricompresi tra quelli indicati nella lettera a) anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca.

Fermo restando tutto quanto sopra, l'incaricato/a non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica e alla ricerca, previa comunicazione scritta, al Direttore di Dipartimento, e a

condizione che tale attività sia dichiarata, dal Consiglio di Dipartimento compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, su parere motivato del Responsabile Scientifico, verificando che tale l'attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca, oggetto del contratto, non comporti conflitto di interesse con lo stesso e sia compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

ART. 3

(Domanda di partecipazione)

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/.

All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università degli studi di Cagliari; in alternativa, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il/La candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- curriculum scientifico redatto in lingua italiana o inglese, che documenti l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'innovazione (allegato n. 1);
- eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli;
- scansione di un documento d'identità in corso di validità;
- scansione del passaporto in corso di validità per i cittadini extraeuropei;
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio

conseguito all'estero, ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia stato effettuato, il candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione ai fini dello svolgimento della ricerca;

- pubblicazioni scientifiche possedute e da sottoporre a valutazione ai fini della selezione. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

  Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

  La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

  Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

  La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 del _13/10/2026.

  In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con altre modalità, la

presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, come di seguito indicato:

a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma). Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES o PAdES: verrà generato un file con estensione, rispettivamente, .p7m o PDF, che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

b) mediante firma autografa: in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il/la candidato/a dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli

articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori di tali casi gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Tutte le comunicazioni tra il Dipartimento e i candidati italiani avverranno esclusivamente tramite PEC. Le comunicazioni con i candidati stranieri potranno avvenire mediante posta elettronica.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento della Posta Elettronica Certificata indicata nella domanda.

L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 4

(Commissioni giudicatrici e selezione dei candidati)

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'Ateneo di cui al D.R. n. 848 del 10/10/2025, con Disposizione Direttoriale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Essa è composta da almeno tre componenti, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che non hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data della determina di nomina della Commissione una valutazione positiva ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

d) coloro che risultino essere componenti in carica del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico di questa Università.

Deve considerarsi incompatibile anche il commissario che sia coautore di oltre il 50% della produzione scientifica di uno dei candidati iscritti alla selezione.

Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nei punti suindicati; e, nel caso di incompatibilità, deve rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo.

La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La Disposizione Direttoriale di nomina della Commissione viene pubblicata sul sito internet dell'Università nella pagina web dedicata alla selezione (https://web.unica.it/unica/it/dip_scienzechimicgeo_inca_ric.page).

ART. 5

(Valutazione dei candidati)

La valutazione è in linea con gli standard relativi al reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito.

La selezione è effettuata per titoli e colloquio.

La Commissione potrà assegnare per la valutazione dei titoli e del colloquio:

-fino ad un massimo di punti 60/100 per la valutazione dei titoli;

-fino ad un massimo di punti 40/100 per il colloquio.

La Commissione potrà svolgere i propri lavori valutativi in forma telematica.

La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante, nonché predetermina le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

I titoli sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico, massimo punti: 20;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico e delle eventuali esperienze di mobilità, massimo punti: 20;

c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico, massimo punti: 20.

Il verbale con le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio di cui sopra verrà pubblicato nella pagina web dedicata alla selezione ((https://web.unica.it/unica/it/dip_scienzechimicgeo_inca_ric.page).

La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente, per ogni singolo criterio di valutazione, all'attribuzione del relativo punteggio per ogni candidato.

La Commissione redige un verbale di attribuzione dei punteggi per i titoli.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di 36.

Il colloquio potrà essere sostenuto anche per via telematica, con modalità che consentano l'accertamento dell'identità personale.

Il colloquio (sino a 40 punti) è volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca e innovazione oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese.

La mancata presentazione al colloquio, per qualunque causa, sarà considerata rinuncia alla selezione.

La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio.

Sono considerati idonei, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 60/100.

In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà data al candidato più giovane d'età. A parità di età, la preferenza è data al genere meno rappresentato nell'Ateneo tra i titolari di incarichi di ricerca in servizio.

ART. 6

(Termini del procedimento e irregolarità della selezione)

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione della disposizione di nomina. Il Direttore di Dipartimento può prorogare per una sola volta e per non più di un mese, il termine per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore di Dipartimento provvede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i punteggi collegiali assegnati dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato. In caso di disaccordo da parte di un commissario nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.

Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche

ART. 7

(Formazione e approvazione della graduatoria)

I/le candidati/e verranno inseriti in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale, ottenuto sommando il punteggio dei titoli con quello riportato nel colloquio. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di ricerca in caso di parità, precede il/la candidato/a più giovane, a parità di età, la preferenza è data al genere meno rappresentato nell'Ateneo tra i titolari di incarichi di ricerca in servizio.

Gli atti sono approvati entro 15 giorni dalla consegna degli stessi agli Uffici del Dipartimento, con Disposizione del Direttore, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, ed è pubblicata sul sito Internet del Dipartimento.

In caso di rinuncia alla stipula del contratto per incarico di ricerca da parte del vincitore o di sue dimissioni entro sei mesi dalla stipula del contratto, si può eventualmente procedere alla stipula del contratto per incarico di ricerca con un altro candidato individuato seguendo l'ordine di priorità stabilito in base alla graduatoria formulata dalla Commissione.

Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca ed entro sei mesi dall'inizio delle attività, è possibile il conferimento di ulteriori contratti per incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità nel budget della relativa copertura economica. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito del Dipartimento decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 8

(Stipula del contratto incarico di ricerca)

L'Ateneo, all'atto della stipula del contratto individuale di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

L'Ateneo provvede a convocare il vincitore della selezione, al fine di procedere alla stipula del contratto che regola l'incarico di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo.

È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato della presa di servizio, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

Nel contratto dell'incarico dovranno essere indicati:

a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;

b) la sede principale di svolgimento dell'incarico;

c) le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione;

d) il tutor o il responsabile scientifico della ricerca;

e) l'identificazione dell'eventuale finanziamento competitivo su cui graverà il costo dell'incarico di ricerca e il relativo CUP;

f) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;

g) l'indicazione del trattamento economico lordo dipendente;

h) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento di appartenenza, apposita relazione sui risultati della ricerca;

i) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;

j) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c. c.;

k) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;

l) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice etico e di comportamento di Ateneo.

Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore del Dipartimento.

Il titolare di incarico di ricerca svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del tutor o del responsabile scientifico.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di

accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il tutor o il responsabile scientifico.

Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede, preventivamente autorizzati dal tutor o dal responsabile della ricerca e dal Direttore del Dipartimento, è riconosciuto il trattamento di missione come disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 9

(Trattamento fiscale e contributivo)

Al titolare dell' incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile e infortuni, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

ART. 10

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui al presente bando è la dott.ssa Alessandra Secchi, Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato CITTADINI è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page .

ART. 12

(Pubblicità e norme di salvaguardia)

Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet dell'Ateneo (https://web.unica.it/unica/it/dip_scienzechimicgeo_inca_ric.page) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca (http://bandi.miur.it) e sul sito dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess). Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 240/2010 e nel vigente Regolamento per il conferimento degli Incarichi di ricerca di questa Università.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Andrea Porcheddu

Sottoscritto con firma digitale